



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 Reg. Del.

OGGETTO:	Revisione straordinaria delle partecipazioni – D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato D. Lgs n. 100 del 16 giugno 2017 – Ricognizione partecipazioni possedute in società e individuazione di partecipazioni da alienare
----------	---

L'anno **duemila diciannove** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19,05** in San Calogero e nel Palazzo Municipale, nella solita sala delle adunanze, convocato con apposito avviso notificato agli interessati dal messo comunale, si è riunito, per determinazione del Presidente che fissa la data della riunione del Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica, sessione d'urgenza.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima adunanza, risulta presente il Sindaco

Avv. Nicola Brosio

Risultano presenti i signori consiglieri:

Ventrici Natale Domiziano
Sposaro Gregorio
Varone Sandro
Bertuccio Santo
Zinnà Antonio
Ranieli Pasquale
Calabria Antonio
Cocciolo Giuseppe
Castagna Carmelina
Castagna Graziella
Contartese Salvatore
Iannello Saverio

Presente	Assente
si	
si	
	si
	si
si	
si	
si	
si	
	si
	si
	si
si	

per un totale di n° 08 presenti su n° 13 componenti il Consiglio comunale e n° 13 in carica.

Risulta presente l'Assessori esterno Grillo Caterina, senza diritto di voto.

Partecipa il Segretario comunale **Dott. Vittorio BIANCO** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Assume la Presidenza l'Ing. **Antonio Calabria** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, e che costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", di cui al citato art. 24;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: "*11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*",

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile*

per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12- quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. ";

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di San Calogero (VV), con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di San Calogero anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali questo Ente detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

RICHIAMATO il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di San Calogero ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione Consiglio Comunale) n. 26 del 19/09/2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016 deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di San Calogero;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di San Calogero non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTE le linee guida del MEF;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'ALLEGATO A alla presente deliberazione.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Ente, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATA l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta atto deliberativo;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 18 della Legge 07/08/2015, n. 124 di delega al Governo in materia di riordino delle società a partecipazione pubblica;
- il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie 21/07/2017, n. 19, "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016";
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere favorevole, allegato, espresso da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti	08
Assenti	05
Votanti	08
Voti favorevoli	08
Voti contrari	//
Astenuti	//

DELIBERA

La narrativa di cui sopra costituisce parte integrante del presente dispositivo e s'intende qui integralmente riportata e confermata;

1. di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di San Calogero(VV) alla data del 31/12/2017 individuandole come da documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
2. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
3. di disporre che l'esito della ricognizione, e della presente decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione deve essere comunicato attraverso applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art.

17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti	08
Assenti	05
Votanti	08
Voti favorevoli	08
Voti contrari	//
Astenuti	//

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n.267/2000.

Lamezia Terme, 30/01/2020

Spett.le Comune San Calogero
 Segretario/Direttore Generale
 Resp.le Economico/Finanziario
 Sig. Sindaco/Presidente

c.a.
 e p.c.

AL. "A"

Oggetto: Dati e notizie della partecipazione societaria.

In riferimento all'oggetto, nel comunicare che sul sito ufficiale www.asmenet.it sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società, Vi trasmettiamo nel seguito i dati di rilevazione per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Ragione sociale	ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l. Via G. Pinna, 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ) Codice fiscale, partita I.V.A. e n° Iscrizione Registro Imprese di Catanzaro: 02729450797
codice fiscale e partita I.V.A.	02729450797
Settore Ateco 1	702209
Statuto approvato il	29/07/2005
Ultima modifica statutaria approvata il	28/06/2019
Modifica nello statuto del limite sul fatturato	18/11/2016
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Cap. soc. al 31.12.2018	Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 107.072,00 versato € 107.072,00.
Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2018	267.698,00
Risultato d'esercizio al 31.12.14	4.926,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.15	8.065,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.16	1.013,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.17	34.992,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.18	1.471,00 euro
Fatturato al 31.12.16	360.062,00 euro
Fatturato al 31.12.17	373.367,00 euro
Fatturato al 31.12.18	422.562,00 euro



C E N T R O S E R V I Z I T E R R I T O R I A L E

Società Consortile a r.l. Tel. 0968 412104
 p. IVA 02729450797 fax 0968 418792
 Via Giorgio Pinna, 29 www.asmenetcalabria.it
 88046 Lamezia Terme (CZ) e-mail: info@asmenetcalabria.it

N. società controllate al 31.12.18	0
N° dipendenti 31.12.2018	06
Finalità	La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
Partecipazione Ente	Quota euro 465,00 pari allo 0,44 %
Durata impegno	31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
Onere complessivo	Nessun onere per l'anno 2019 è previsto.
N° Rappresentanti enti in seno alla società	01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci).
Trattamento economico	Nessuno.
Organo amministrativo	Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 6.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	01
Compensi del componente dell'organo di controllo	6.000,00 euro
Modalità acquisizione di beni e servizi	La società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del 2016.
Esito della Ricognizione	Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 Legge di bilancio 2019 – n.145/2018.
Modalità di selezione del personale	La società per il reclutamento di personale stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di quanto previsto all'art.19 del decreto legislativo n.175 del 2016.

Cordiali saluti e buon lavoro

L'amministrazione




C E N T R O S E R V I Z I T E R R I T O R I A L E

Società Consortile a r.l. Tel. 0968 412104
 p. IVA 02729450797 fax 0968 418792
 Via Giorgio Pinna, 29 www.asmenetcalabria.it
 88046 Lamezia Terme (CZ) e-mail: info@asmenet.calabria.it

VERBALE N° 22

COMUNE DI SAN CALOGERO (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto dott. Amato Zangari, Revisore Unico del Comune di San Calogero (VV);

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 19.09.2017, si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

- il richiamato D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, prevede che gli Enti Locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificarne il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;

Verificato:

- l'esito della ricognizione effettuata dall'Ente;
- che l'Ente a seguito della revisione ordinaria 2019 ha rilevato che non ci sono modifiche rispetto alla verifica straordinaria del 2017 e alla verifica del 2018;
- che non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrono le condizioni normative che impongono l'alienazione delle quote possedute dal Comune di San Calogero.

Preso atto:

- che il Comune di San Calogero (VV) alla data del 31.12.2017 deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione	Tipo di partecipazione	Attività	Capitale sociale	Quota %	Oneri del Comune
Asmenet Calabria soc. cons a r.l.	Diretta	Centro servizi territoriale	€ 200.000,00	0,44%	€ 2.072,53 annui per contratto di servizio di e-government

Visto i pareri favorevole espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;



COMUNE DI SAN CALOGERO

(89842-Provincia di Vibo Valentia)

PROPOSTA di deliberazione della Consiglio Comunale.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni -D.lgs.n.175 del 19 agosto 2016,art. 24, così come integrato D.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 -Riconoscimento partecipazioni possedute in società e individuazione di partecipazioni da alienare.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li 19/11/2019

Il Responsabile di Area

AREA AMMINISTRATIVA- Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li 19/11/2019

Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICO FINANZIARIA- Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li 19/11/2019

Il Responsabile di Area

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Antonio CALABRIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Vittorio BIANCO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio in data 06 FEB. 2020

è divenuta esecutiva in data 06 FEB. 2020

San Calogero 06 FEB. 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Antonio PONTORIERO

E' Copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

Li. 06 FEB. 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Antonio PONTORIERO

